



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

1072I_CEM n. 15 del 06.10.2025

Oggetto: Provvedimento di diniego dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 inerente alla realizzazione di un impianto radioelettrico della società Iliad Italia S.p.A. nel Comune di Napoli alla **Via Mergellina n. 32**, quartiere Chiaia, su immobile censito al NCT al Foglio 212 p.lla 180 - NCEU sez CHI Foglio 18 p.lla 24.



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 309031 del 11/04/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-11042023-1515), la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni in Via Mergellina n. 32, su immobile censito al NCT al Foglio 212 p.lla 180 - NCEU sez CHI Foglio 18 p.lla 24, e contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- il proponente, ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC ed alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.
- con nota prot. n. 370080 del 03/05/2023, trasmessa tramite piattaforma informatica, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione documentale;
- con prot. n. 454316 del 31/05/2023, tramite piattaforma informatica è stata acquisita la documentazione integrativa in riscontro alla richiesta di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 44228 del 10/07/2023, acquisita al protocollo in pari data con n. 566173, l'ARPAC ha espresso parere favorevole;
- con nota prot. n. 616013 del 26/07/2023 lo scrivente servizio ha chiesto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio (Clp), in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. n. 631828 del 31/07/2023 lo scrivente servizio ha acquisito il parere contrario della Clp;
- con nota prot. n. 724149 del 12/09/2023, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. lo scrivente servizio ha comunicato il preavviso di valutazione negativa della domanda di autorizzazione paesaggistica;
- con p.e.c. del 27/09/2023, acquisita al protocollo in data 28/09/2023 con n. 771416, la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato osservazioni in riscontro alla suddetta comunicazione;
- con nota prot. n. 835733 del 17/10/2023 lo scrivente servizio ha inoltrato alla Clp le osservazioni di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 853378 del 23/10/2023 lo scrivente servizio ha acquisito il secondo parere contrario della Clp;
- con nota prot. n. 238291 del 13/03/2024, lo scrivente servizio ha trasmesso il diniego dell'autorizzazione paesaggistica n. 2 del 13/03/2024;
- con nota prot. n. 276668 del 25/03/2024 lo scrivente servizio ha trasmesso il rigetto dell'istanza di autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i. - prot. n. 309031 del 11/04/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-11042023-1515) inerente alla realizzazione di un impianto radioelettrico in Via Mergellina n. 32. Cod. NA80122_003.



Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Premesso altresì che:

- con sentenza 3948/24, il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla società Iliad Italia S.p.A. per l'annullamento dei suddetti provvedimenti diniego di cui ai prot. 238291 del 13/03/2024 e 276668 del 25/03/2024;
- dato atto della sentenza del TAR Campania, con nota prot. n. 623273 del 11/07/2024, lo scrivente servizio ha chiesto alla Clp di riesaminare la pratica;
- con il parere n. 173 del 25/07/2024, acquisito con prot. n. 669284 del 29/07/2024, la Clp *“rinvia all'ufficio affinché acquisisca una diversa soluzione progettuale che contempli l'ipotesi di ricollocazione dell'impianto radio base sulla parte postica del terrazzo. L'attuale posizione proposta, ovvero allineata al prospetto principale del fabbricato, resta significativamente impattante in un contesto di particolare pregio paesaggistico fortemente esposto alla visione sia da uno dei punti più frequentati della città come belvedere ma anche da mare”*;
- con nota prot. n. 682619 del 01/08/2024, lo scrivente servizio ha chiesto alla società Iliad di *“valutare la possibilità di installare l'impianto radioelettrico in altra posizione non visibile o parzialmente visibile da spazi pubblici e belvederi e/o di prevedere opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera”*.
- con p.e.c. del 10/09/2024, acquisita al protocollo in pari data con n. 765860, la società Iliad Italia S.p.A. ha comunicato che:
 - *“la parte postica del terrazzo non risulta essere nella disponibilità della scrivente Società;*
 - *al fine di garantire gli obiettivi di copertura, l'eventuale ricollocazione dell'impianto nella parte postica del terrazzo comporterebbe la necessità di un innalzamento della struttura stessa, rendendola maggiormente impattante sotto l'aspetto della tutela paesaggistica;*
 - *tale richiesta di delocalizzazione, com'è evidente, non è in alcun modo coerente con quanto statuito dal TAR, dal momento che, di fatto, ignora l'accertato difetto di istruttoria e di motivazione (senza in alcun modo colmarne il relativo vizio), e continua a omettere qualsiasi valutazione in merito alle misure di mitigazione già proposte da Iliad”*.
- con nota prot. n. 833305 del 30/09/2024, l'Avvocatura Comunale ha comunicato che in data 27/09/2024 ha depositato appello al Consiglio di Stato, notificato in data 26/09/2024, avverso la sentenza n. 3948/24 del 25/06/2024;
- con nota prot. n. 946177 del 31/10/2024, l'Avvocatura Comunale ha reso noto che in data 30/10/2024 la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Campania per l'ottemperanza alla sentenza n. 3948/2024, comunicando inoltre che:
 - *per l'ipotesi di effettiva inottemperanza al titolo giudiziario azionato, e salva la sussistenza di ragioni che giustificano l'inadempimento, si invita codesto servizio a provvedere, previa verifica dei presupposti di legge, alla sollecita esecuzione, onde evitare conseguenze economiche pregiudizievoli legate al ritardo nell'ottemperanza e/o alle spese del giudizio di esecuzione;*
 - *con l'occasione si segnala la necessità che venga adottata ogni misura idonea a garantire la tempestiva esecuzione delle obbligazioni assunte, specie se derivanti da titoli giudiziari, in modo da prevenire l'introduzione di procedure esecutive e l'insorgenza di oneri economici a carico dell'Ente;*



Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- con nota prot. n. 967051 del 08/11/2024, lo scrivente servizio ha inoltrato alla Clp le osservazioni della società Iliad Italia S.p.A. acquisite con prot. n. 765860 del 10/09/2024 ed ha chiesto nuovamente di esprimere il parere di competenza;
- con il parere n. 254 del 21/11/2024 la Clp ha espresso “*parere negativo, poiché l'attuale proposta progettuale risulta particolarmente impattante in un contesto di significativo pregio paesaggistico. La sua collocazione risulta chiaramente visibile da diversi punti di vista, dall'area collinare di Posillipo, dai suoi punti panoramici più significativi ed iconici come via Orazio, Via Petrarca ed aree limitrofe. L'impianto proposto risulta inoltre visibile dalle strade circostanti e dal mare, dal Belvedere della Chiesa di Santa Maria del Parto, dall'adiacente porticciolo turistico nonché dalla rinomata passeggiata di Via Caracciolo. Pertanto, il progetto presentato assume il ruolo di detrattore paesaggistico per la sua ubicazione e dimensione in quanto risulta visibile da interessanti punti di vista. Inoltre il progetto, relativamente ai vincoli che insistono sull'area e per gli aspetti e i valori che il sito contiene, non risulta compatibile con i valori paesaggistici da tutelare. Codesta Commissione si dichiara disponibile ad esaminare soluzioni alternative, preferibilmente in coubicazione con infrastrutture esistenti già autorizzate tanto da minimizzare l'impatto sul paesaggio circostante*”;
- con decisione n. 10085/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Napoli depositato il 27/09/2024 avverso la sentenza n. 3948/24 del 25/06/2024;
- visto il suddetto parere n. 254/2024 della Clp e vista la decisione del Consiglio di Stato n. 10085/2024, per valutare l'autorizzabilità del impianto, con nota prot. n. 1108038 del 20/12/2024 lo scrivente servizio ha chiesto ai servizi comunali competenti di accertare la legittimità dello stato dei luoghi dell'immobile sito in via Mergellina n. 32;
- con nota prot. n. 61030 del 22/01/2025, lo scrivente servizio ha comunicato alla società Iliad Italia S.p.A. la sospensione del procedimento in attesa dell'esito dell'accertamento della regolarità edilizia;
- ritenuto di condividere i pareri negativi della Commissione locale per il Paesaggio, da ultimo il parere n. 254/2024 perché l'intervento di innalzamento, così come progettato in aggiunta agli impianti già esistenti, costituisce un forte detrattore paesaggistico in un punto particolarmente panoramico, che precluderebbe la vista verso il golfo di Napoli e, pertanto, non risulta compatibile e conforme con la caratteristica veduta del contesto panoramico in cui si inserisce, con nota prot. n. 533335 del 12/06/2025 (All.01) per le motivazioni in essa richiamate, ha comunicato alla società Iliad Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c. 6 Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 e dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, sussistono le condizioni per una valutazione negativa dell'intervento in parola ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, salvo l'esame delle osservazioni che la ricorrente potrà presentare entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Vista la sentenza 5824/2025, con la quale il TAR Campania ha ordinato al Comune di Napoli “[...] di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla definizione del procedimento attivato con l'istanza di nulla osta paesaggistico e di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per l'installazione dell'Impianto, tenendo in considerazione le specifiche statuizioni oggetto della sentenza azionata, secondo i chiarimenti forniti in questa sede di ottemperanza”.



Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Dato atto che con nota prot. n. 875563 del 01/10/2025 è stata trasmessa la disposizione dirigenziale n. 125 del 30/09/2025 (repertorio DISP/2025/0009081) di diniego dell'autorizzazione paesaggistica n. 4 del 30/09/2025.

Valutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 5 L. 241/1990, che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è necessario ai fini dell'autorizzazione dell'impianto e, pertanto, il diniego paesaggistico costituisce il presupposto per il rigetto dell'istanza unica ex art. 44 D.lgs 259/2003.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di rigetto dell'istanza unica ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 309031 del 11/04/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-11042023-1515).

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;



Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi

DISPONE

1. **Il rigetto** dell'istanza unica *ex art.* 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 309031 del 11/04/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-11042023-1515), inerente alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Iliad Italia S.p.A. in Via Mergellina n. 32, su immobile censito al NCT al Foglio 212 p.lla 180 - NCEU sez CHI Foglio 18 p.lla 24.
2. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
3. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
4. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I DOCUMENTI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.